

PNRR - Piano nazionale ripresa resilienza

Oggetto: PNRR -BANDO PUBBLICO MISURA M2 - C1 - I2.3 – “Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare approvato con D.D. DPD018/588 del 13.10.2023 - **Ammodernamento frantoi oleari.**

NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Allegate alla concessione del beneficio determinato con D.D. n. **DPD018/411 del 26.08.2024**)

Obblighi del soggetto beneficiario

Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il Soggetto beneficiario è obbligato a:

- dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica indicata dal relativo cronoprogramma; nello specifico:
 - i. Il beneficiario è tenuto **a dare inizio alle attività previste nel Piano Tecnico Finanziario entro e non oltre il termine di 30 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno;
 - ii. **Il beneficiario è tenuto a concludere l'attuazione degli investimenti entro il termine perentorio del 31/01/2026**, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del soggetto beneficiario.
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 recante la disciplina del dispositivo per la ripresa e resilienza e dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e l'osservanza delle previsioni di cui alle Circolari MEF/RGS disponibili sul sito del Ministero, sezione PNRR;
- assicurare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852;
- assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- contribuire al raggiungimento dei *milestone* e *target* associati alla sottomisura;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR. Per il download dei loghi su indicati si può fare riferimento al sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sezione Attuazione misure PNRR, in cui è disponibile una pagina dedicata;
- conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa, amministrativa e contabile su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Regione o Provincia autonoma, dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza,

autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- facilitare la verifica da parte degli organi nazionali ed europei deputati ai controlli;
- garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario all'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, adottando tutte le misure preventive necessarie;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile e informatizzata per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- individuare e comunicare tempestivamente alla Regione/Provincia autonoma eventuali cause che possano determinare ritardi attuativi che incidano in modo significativo sulla tempistica definita nel cronoprogramma, al fine di identificare congiuntamente le azioni da porre in essere.
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- rendicontare le spese inerenti alle risorse finanziarie assegnate;
- fornire le informazioni e la documentazione utili a consentire alla Regione/Provincia autonoma l'inserimento delle informazioni e dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti nel sistema *ReGiS*, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi incluso il codice CUP assegnato, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e gli indicatori comuni applicabili.

ULTERIORI Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale.
2. Il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP di progetto su tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. Il beneficiario è tenuto a rendere noto al Servizio "Competitività Agricoltura" competente della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati.
4. Il beneficiario è tenuto a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto al contributo concesso, nonché garantire il pagamento di somme imputate a titolo di sanzioni amministrative, eventualmente comminate in ossequio a disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
5. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto del "*periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso*": in detto periodo è fatto espresso divieto di cedere a terzi e/o di distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene o il servizio realizzato, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.
6. Il beneficiario è tenuto, per tutta la durata del periodo di cui al punto precedente, a non variare la destinazione d'uso e a non alienare i beni oggetto del sostegno, ferma restando la facoltà di sostituire gli stessi con altri beni aventi caratteristiche equivalenti, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale.
7. Entro il termine di 60 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione, ciascun beneficiario è tenuto a presentare una **domanda di pagamento** e può optare tra:
 - i. la presentazione di una domanda di anticipazione finanziaria pari al 30 % della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta corredata da idonea garanzia fideiussoria;

- ii. la presentazione di una domanda di pagamento di acconto (S.A.L.) per avanzamenti successivi in funzione della spesa sostenuta comprovata da fatture e da documenti probatori, corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle condizionalità del PNRR.
 - iii. la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento e della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR.
8. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, pena la riduzione dell'intero finanziamento, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori nonché l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN rappresenta la data di presentazione della domanda.
 9. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, in allegato a ogni domanda di pagamento, la documentazione prescritta nelle linee guida per la presentazione delle domande di pagamento PNRR che saranno pubblicate sul sito regionale, sezione PNRR del bando frantoi;
 10. Il soggetto beneficiario è tenuto - in sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori - a mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria al personale regionale ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.
 11. Il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere l'Amministrazione regionale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento del sostegno.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento comporta la decadenza o l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dal bando e dalle specifiche disposizioni.

Il Soggetto Beneficiario, può esercitare le seguenti facoltà.

Il soggetto beneficiario può presentare all'Ufficio "Sostegno Investimenti Aziende Agroindustriali" una sola richiesta di variante (art. 24 del Bando) debitamente motivata, con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute cause di forza maggiore sopravvenute che ne abbiano determinato l'esigenza. Le eventuali varianti possono essere richieste esclusivamente dopo la concessione dei benefici e prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori oggetto delle varianti stesse. La autorizzazione alla variante è subordinata alla verifica in ordine alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili. La richiesta di variante può essere presentata al Servizio Competitività Agricoltura - Ufficio "Sostegno Investimenti Aziende Agroindustriali" - fino a 90 gg dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale della domanda di pagamento del saldo, l'esecuzione di varianti non precedute dalla autorizzazione da parte del competente Servizio Competitività Agricoltura, le spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa. La variante deve essere corredata di un nuovo Piano Tecnico Finanziario, di elaborati grafici modificati, di una relazione esplicativa e relativa documentazione ed eventualmente di autorizzazioni aggiuntive rispetto a quelle iniziali.

Non è autorizzabile la variante che comporta il cambio di beneficiario

- Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, **fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2026 per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario**, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, una (1) proroga dei termini per la realizzazione degli interventi per un periodo non superiore a tre (3) mesi.
- Non può essere ammessa la richiesta di proroga presentata oltre i 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. (art 25 punto 2 del bando).

- L'istanza di proroga deve avere a oggetto- alternativamente- la data di inizio lavori o la data di fine lavori
- La domanda di proroga deve essere compilata allegando la documentazione inerente la motivazione della richiesta e deve essere inoltrata al Servizio competente tramite PEC;

Decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza immediata dal beneficio:
 - a. la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere dalla presentazione della domanda di sostegno e per cinque (5) anni successivi al pagamento del saldo;
 - b. il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali l'aiuto è stato concesso;
 - c. il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - d. la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - e. la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
 - f. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
 - g. l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
 - h. la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - i. il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2013.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo percepito dal soggetto beneficiario: in tale caso il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Revoca del beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
 - a. il mancato rispetto dei vincoli legati al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH);
 - b. il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - c. la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
 - d. il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
 - e. l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
 - f. esito negativo dei controlli;
 - g. la violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
 - h. l'accertamento della violazione dell'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR; obbligo che deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
 - i. l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - j. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - k. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - l. le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.

- m. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - n. il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - o. il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
2. La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere, inoltre, adottata a seguito:
- a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca dell'aiuto comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Riduzioni e sanzioni

Trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato ai sensi del DM MASAF, 53263 del 02.02.2023

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le disposizioni sanzionatorie non sono applicabili per i casi di forza maggiore previsti ai sensi dell'art. 3 , comma 1 del Regolamento (UE) n. 2116/2021